

Impianti termici: dal 12 luglio 2013 nuove regole per l'esercizio, il controllo e la manutenzione

04/07/2013 | PRESTAZIONE ENERGETICA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013 è stato pubblicato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74. Il provvedimento, che entra in vigore il 12 luglio, definisce le nuove regole in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

Di seguito segnaliamo i punti più interessanti previsti dal Decreto.

▪ **Nuovi valori limite della temperatura ambiente (art.3)**

Per gli impianti di climatizzazione invernale, la media **ponderata** delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

- 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Per gli impianti di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26 °C, con -2 °C di tolleranza per tutti gli edifici. Sono stati rivisti i periodi e le durate di funzionamento degli impianti per la climatizzazione invernale (art. 4).

▪ **Responsabili dell'impianto con facoltà di delega (art. 6)**

L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegare verso un terzo (eccezione fatta per alcuni casi specifici).

Il responsabile o il delegato rispondono del mancato rispetto delle norme relative all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.

Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici o attestazione nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, o OS 28.

▪ **Controlli e manutenzione (art. 7)**

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del D.M. 37/08.

Gli impianti termici devono essere muniti di libretto di impianto per la climatizzazione. I modelli dei libretti saranno aggiornati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il nuovo regolamento stabilisce verifiche con cadenza biennale per gli impianti a combustibile liquido o solido e ogni quattro anni per quelli a gas, metano o gpl.

I tempi sono dimezzati nel caso in cui la potenza termica sia uguale o maggiore a 100 kW.

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore redige e sottoscrive uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è rilasciata al responsabile dell'impianto e un'altra copia è trasmessa alla Regione o Provincia autonoma.

▪ **Ispezioni sugli impianti termici (art. 9)**

Sono previste ispezioni per gli impianti per i quali non sia pervenuto il relativo rapporto di controllo.

L'accertamento del rapporto di controllo inviato dal manutentore (o terzo responsabile) si considera sostitutivo dell'ispezione per gli impianti di potenza compresa tra 10 e 100 kW se di climatizzazione invernale ed alimentati a gas, o compresa tra 12 e 100 kW se di climatizzazione estiva.

Gli accertamenti e le ispezioni sono affidate a Regioni e Province Autonome, le quali eventualmente possono delegare altri organismi.

▪ **Sanzioni (art. 11)**

Resta invariato, rispetto al D.Lgs. 192/2005 il sistema sanzionatorio:

- per la mancata operazione di controllo e manutenzione sugli impianti termici la sanzione va dai 500 ai 3.000 euro
- per l'operatore incaricato che non provvede a redigere e a sottoscrivere il rapporto di controllo la sanzione va da 1.000 e 6.000 euro